

GIURISPRUDENZA SULL'ART. 495 C.P. (FALSE DICHIARAZIONI AL P.U.)

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie

Integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 cod. pen.) la condotta di colui che, in sede di verbale redatto dall'Ufficio circondariale marittimo, fornisce false indicazioni sulla propria residenza, considerato che per qualità personali deve intendersi, non solo lo stato e l'identità del soggetto, ma anche le altre indicazioni che concorrono a stabilire le condizioni della persona, ad individuarla ed identificarla, tra le quali rientrano residenza o domicilio. (Rigetta, App. Palermo, 04/10/2010)

Sez. V, sent. n. 1789 del 08-11-2011 (ud. del 08-11-2011), (rv. 251713)

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie

Integra il delitto previsto dall'art. 495 cod. pen. la presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante falsamente l'insussistenza in capo al dichiarante di cause di divieto, di decadenza o di sospensione relative alle iscrizioni indicate nell'art. 10, L. 31 maggio 1965 n. 575. (Rigetta, App. Lecce, 16 Gennaio 2009)

Sez. V, sent. n. 22603 del 19-03-2010 (ud. del 19-03-2010), (rv. 247442)

Cassazione Penale

Momento consumativo del reato

Il delitto di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità proprie o altrui si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico. (Rigetta, App. Firenze, 18 Maggio 2009)

Sez. V, sent. n. 21863 del 26-02-2010 (ud. del 26-02-2010), (rv. 247353)

Cassazione Penale

Differenze da altri reati: - false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

Integra il reato di cui all'art. 496 cod. pen. (false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri) - e non quello di cui all'art. 495 cod. pen. (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) - la condotta di colui che dichiara falsamente, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentata al fine di conseguire il passaporto, di non avere precedenti penali, in quanto, in tal caso, la dichiarazione del privato, ancorché preordinata ad ottenere una autorizzazione amministrativa, non è destinata ad incidere, direttamente o indirettamente, anche sulla formazione di un atto pubblico. (Annulla senza rinvio, App. Sassari, 28/11/2008)

Sez. V, sent. n. 35447 del 21-07-2009 (ud. del 21-07-2009), M.C. (rv. 245155)

Cassazione Penale

Differenze da altri reati: - false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

Il reato di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 125 del 2008, si distingue da quello di false dichiarazioni sulla propria identità poiché il disvalore è incentrato sulla condotta di "attestazione falsa", sicché, nonostante l'eliminazione del riferimento all'atto pubblico, esso incrimina tuttora il soggetto che renda false dichiarazioni "attestanti", ovvero tese a garantire, il proprio stato od altre qualità della propria od altrui persona, destinate ad essere riprodotte in un atto fidefaciente idoneo a documentarle. (Annulla senza rinvio, Trib. Bologna, 29 Agosto 2008)

Sez. IV, sent. n. 19963 del 15-04-2009 (ud. del 15-04-2009), Pubblico Ministero Presso Tribunale di c. A.A.N. (rv. 244004)

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie

Integra il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale (art. 495 cod. pen.) - e non quello di false dichiarazioni sulla propria identità (art. 496 cod. pen.) - la condotta di colui che, nel corso della redazione di fotosegnalamenti, dichiara generalità diverse da quelle riportate nel passaporto e, quindi, false, in quanto le schede fotosegnalistiche compilate dagli organi di polizia giudiziaria hanno natura di atto pubblico, essendo formate da un pubblico ufficiale nell'esercizio di un potere autoritativo conferitogli dalla legge, e sono destinate ad essere inserite nei cartellini segnaletici. (Annulla con rinvio, Trib. Macerata, 8 maggio 2008)

Sez. V, sent. n. 4414 del 15-01-2009 (ud. del 15-01-2009), Procuratore Generale della Repubblica Presso Corte D'Appello di Ancona c. C.V. (rv. 242620)

Cassazione Penale

Elemento soggettivo del reato e fattispecie

È congruamente motivata e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità la sentenza che esclude la sussistenza del dolo nei delitti di cui agli artt. 495 (falsa affermazione di avere la qualità personale di cittadina italiana o di altro Stato dell'Unione europea) e 640 cod. pen. (truffa relativa all'erogazione della somma di euro 1.000 per la nascita del figlio), sulla base della considerazione che l'imputata aveva ricevuto una lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri relativa all'attribuzione al figlio neonato della somma indicata e si era limitata a compilare e sottoscrivere, presso l'ufficio postale indicato nella predetta missiva, un modulo prestampato, presentando un documento di identità dal quale risultava non essere cittadina italiana.. (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Varese, 26 Aprile 2007)

Sez. V, Sent. n. 41263 del 19-09-2008 (ud. del 19-09-2008), Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano c. Y.A. (rv. 241950)

Cassazione Penale

Differenze da altri reati: - alterazione di stato

Il reato di alterazione di stato di cui all'art. 567, comma secondo cod. pen. non è configurabile in relazione alle false dichiarazioni incidenti sullo stato civile di una persona, rese quando l'atto di nascita è già formato, potendo tale condotta rientrare invece nella previsione dell'art. 495, comma terzo, n. 1 cod.pen.. (Fattispecie nella quale la Corte ha qualificato ai sensi dell'art. 495 cod. pen. la falsa dichiarazione di paternità naturale resa all'ufficiale di stato civile a distanza di due anni dalla nascita della bambina). (Annulla senza rinvio, Gip Trib. S.Maria Capua Vetere, 10 Luglio 2007)

Sez. VI, Sent. n. 35806 del 05-05-2008 (ud. del 05-05-2008), Procuratore Generale della Repubblica di Napoli c. G.S. (rv. 241254)

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie

La mancata indicazione, nell'apposito modulo di richiesta del passaporto, dell'esistenza di precedenti penali dà luogo alla configurabilità del reato di cui all'art. 495, ultimo comma, cod. pen., trattandosi di implicita, falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante, con esclusione, quindi, tanto del reato di cui all'art. 483 cod. pen. (poiché la falsa attestazione non ha per oggetto "fatti"), quanto di quello di cui all'art. 496 cod. pen., configurabile solo in via residuale quando la falsità non abbia alcuna attinenza, né diretta né indiretta, con la formazione di un atto pubblico, inteso in senso lato. (Rigetia, App. Perugia, 23 febbraio 2007)

Sez. V, Sent. n. 4420 del 04-12-2007 (ud. del 04-12-2007), D.D. (rv. 238343)

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie

Integra il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall'art. 495 cod. pen., e non il reato di false dichiarazioni sulla propria identità, di cui all'art. 496 cod. pen., la condotta di chi fornisce false generalità alla polizia giudiziaria all'atto della redazione di un verbale di identificazione, in quanto tali dichiarazioni diventano parte integrante del predetto verbale e del cartellino fotosegnaletico. (Dich. inamm., App. Torino, 26 Gennaio 2007)

Sez. I, Sent. n. 43718 del 15-11-2007 (ud. del 15-11-2007), S.L. (rv. 238202)

Cassazione Penale

Differenze da altri reati: - falsità in atti

La falsa attestazione sullo svolgimento di attività lavorativa in Italia da parte di cittadino extracomunitario, assunta a presupposto di fatto per il rilascio del permesso di soggiorno da parte del pubblico ufficiale che forma l'atto, integra la fattispecie di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. e non quella di cui all'art. 495 cod. pen. in quanto la dichiarazione stessa non ha alcun rilievo autonomo ma è destinata a confluire nell'atto pubblico e rappresenta uno degli elementi che concorrono all'attestazione del pubblico ufficiale, alla quale si perviene mediante false notizie e informazioni ricevute dal privato. (Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 10 Dicembre 2004)

Sez. V, sent. n. 29860 del 16-06-2006 (ud. del 16-06-2006), procuratore Generale della Repubblica presso Corte Appello di Milano c. C.W.M. (rv. 235148)

Cassazione Penale

Elemento soggettivo del reato e fattispecie

È configurabile il reato di cui all'art. 495 c.p. nella condotta di chi, in sede di formazione di un atto pubblico di compravendita immobiliare, attesti falsamente al notaio rogante di essere coniugato in regime di separazione dei beni, nulla rilevando, sotto il profilo psicologico, l'eventuale errore dell'agente circa la disciplina civilistica di riferimento, trattandosi di errore di diritto da considerare incidente su di un elemento normativo della fattispecie penale.

Sez. V, sent. n. 24699 del 31-05-2004 (ud. del 23-03-2004) (rv 229549).

Cassazione Penale

Concorso con altri reati: - esercizio abusivo della professione forense

L'esercizio abusivo della professione legale, ancorché riferito allo svolgimento dell'attività riservata al professionista iscritto nell'Albo degli avvocati, non implica necessariamente la spendita al cospetto del giudice o di altro pubblico ufficiale della qualità indebitamente assunta, sicché il reato si perfeziona per il solo fatto che l'agente curi pratiche legali dei clienti o predisponga ricorsi anche senza comparire in udienza qualificandosi come avvocato; ne deriva che quando quest'ultima condotta si accompagna alla prima, viene lesa anche il bene giuridico della fede pubblica tutelato dall'art. 495 c.p. e si configura il concorso dei detti reati.

Sez. II, sent. n. 18898 del 22-04-2004 (ud. del 06-04-2004) (rv 229223).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie

In tema di falsa dichiarazione o attestazione circa l'identità o qualità proprie della persona, destinata ad essere riportata in un atto pubblico, va esclusa la sussistenza del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nei suoi profili materiali, quando il mendacio riguardi una qualità della persona del tutto ininfluyente rispetto alle finalità per le quali l'atto pubblico deve essere redatto, di talché non rileva la falsa giustificazione fornita per motivare l'esercizio di una facoltà che la legge riconosce indiscriminatamente all'interessato. (Fattispecie nella quale l'agente, nell'esercitare la facoltà di non sottoscrivere un processo verbale relativo alla contestazione di violazioni del codice della strada, aveva dichiarato ai militari procedenti di "non essere in grado di apporre la firma" sull'atto).

Sez. V, sent. n. 30809 del 22-07-2003 (ud. del 20-03-2003), Mirenda (rv 226969).

Cassazione Penale

Differenze da altri reati: - alterazione di stato

Il reato di alterazione di stato di cui all'art. 567 c.p., comma 2 si commette nella formazione dell'atto di nascita. Pertanto, le false dichiarazioni incisive sullo stato civile di una persona, rese quando l'atto di nascita è già formato, esulano dalla sfera specifica di tutela dell'alterazione di stato e rientrano nella previsione dell'art. 495 c.p., comma 3, n. 1. (In applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che il coniuge che dichiara falsamente la propria paternità naturale nei confronti della figlia naturale della moglie, con atto distinto posteriore alla nascita, non commette il reato di alterazione di stato bensì quello di falsa dichiarazione in atto dello stato civile).

Sez. VI, sent. n. 5356 del 04-02-2003 (ud. del 24-10-2002), Poletti (rv 223933).

Cassazione Penale

Differenze da altri reati: - false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria

In tema di falsità personale, deve ritenersi punibile ai sensi dell'art. 495 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri) e non dell'art. 374-bis c.p. (false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria), la condotta di chi, allo scopo di essere ammesso a colloquio con un detenuto, dichiara falsamente di essere legato a quest'ultimo da un rapporto di convivenza. (La Corte, nell'affermare il principio, ha precisato che la tutela penale della fede pubblica deve intendersi estesa, oltre che ai connotati della persona, che valgono in ogni caso ad integrare la sua identità o il suo status, anche ad ogni altro aspetto cui una particolare norma colleghi effetti giuridici).

Sez. V, sent. n. 10123 del 12-03-2002 (ud. del 08-02-2002), Culò (rv 221492).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie

I cartellini segnaletici - redatti dagli organi di Polizia nel corso dell'attività destinata a raccogliere le generalità degli stranieri sottoposti al loro controllo - costituiscono atti pubblici, in quanto formati

nell'esercizio di un potere autoritativo conferito dalla legge. Ne consegue che le dichiarazioni mendaci rese al pubblico ufficiale integrano gli estremi del reato di cui all'art. 495 c.p.
Sez. VI, sent. n. 37868 del 22-10-2001 (ud. del 14-09-2001), Dibesse (rv 220199).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie

In tema di false attestazioni di generalità, allorquando rimangono ignote le reali generalità dell'agente, non è possibile pervenire ad una dichiarazione di colpevolezza ai sensi degli articoli 495 o 496 cod.pen., presumendo che siano false proprio quelle fornite in sede di identificazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che diverso è il caso in cui l'imputato, in due o più occasioni, abbia declinato differenti generalità).

Sez. V, sent. n. 12195 del 28-11-2000 (ud. del 20-09-2000), Lemrbi (rv 218678).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie

In tema di prova, un fatto costituente reato non può ritenersi insussistente, allorquando, benché sia incerta la data della sua commissione, ne sia però sicura ed indiscussa la perpetrazione. Invero il "tempus commissi delicti", una volta che sia certa la consumazione del reato, può rilevare solo ai fini della prescrizione dello stesso. (Nella fattispecie, la Cassazione, su ricorso del P.M., ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito, che, in tema di false attestazioni di generalità, avendo l'imputato, in due diverse occasioni, declinato differenti generalità, lo aveva assolto con la formula dell'insussistenza del fatto, sul rilievo che, rimaste ignote le sue reali generalità, non era possibile stabilire quando e se ne avesse fornito di false. La Corte, nell'enunciare il principio di cui sopra, ha osservato che, indubbiamente, l'imputato, almeno una volta, aveva fornito false generalità).

Sez. V, sent. n. 1074 del 01-02-2000 (ud. del 17-12-1999), Tribki (rv 215670).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie

In tema di usurpazione di titoli ed onori e di falsa attestazione a pubblico ufficiale in ordine alle proprie qualità personali, poiché, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione, tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere di fronte alla legge e possono organizzarsi secondo propri statuti, non integra gli estremi dei delitti di cui agli articoli 498 e 495 cod. pen. il comportamento del sacerdote, appartenente ad una Chiesa non riconosciuta dallo Stato italiano, che indossi in pubblico l'abito ecclesiastico. Invero, il riconoscimento da parte dello Stato, se può essere rilevante agli effetti civili ed amministrativi, è, per lo stesso dettato costituzionale, irrilevante ai fini penali, sempre che la confessione religiosa, pur non riconosciuta, persegua fini non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito il quale aveva condannato l'imputato, assumendo che costui, qualificatosi parroco della Chiesa syro-antiochena, avendo presentato in Questura istanza per la concessione del passaporto, aveva abusivamente corredato detta istanza con una sua foto in clergyman).

Sez. V, sent. n. 2847 del 02-03-1999 (cc. del 02-02-1999), Pezzani (rv 212603).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie

Secondo quanto prevede l'art. 4 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, l'ufficiale d'anagrafe deve ordinare "gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche". Ne consegue che gli interessati hanno un obbligo di veridicità nelle proprie dichiarazioni anagrafiche e che integra gli estremi del reato previsto dall'art. 495 cod. pen. ogni falsa dichiarazione relativa all'effettivo luogo di residenza.

Sez. V, sent. n. 11885 del 16-11-1998 (cc. del 05-10-1998), Fabiani (rv 211924).

Cassazione Penale

Differenze da altri reati: - falsità in atti

Oggetto della tutela del reato di falsità personale, di cui all'art. 495 cod. pen., è un contrassegno personale della persona fisica e non anche delle persone giuridiche che abbiano a qualificarsi nei confronti della Pubblica Amministrazione. Le false attestazioni sulle persone giuridiche, quali falsità ideologiche, vanno inquadrate nella fattispecie astratta dell'art. 483 cod. pen.

Sez. V, sent. n. 8909 del 31-07-1998 (cc. del 04-06-1998), My (rv 211464).

Cassazione Penale

Differenze da altri reati: - sostituzione di persona

Integra gli estremi del reato di falsa dichiarazione sulle proprie qualità, destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico, di cui all'art. 495, comma secondo, cod. pen., e non quella di sostituzione di persona di cui all'art. 494 cod. pen., il comportamento del privato che, al fine di evitare le conseguenze di un incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto e l'elevazione di verbali di contravvenzione a suo carico, dichiarò al vigile urbano che stava eseguendo gli accertamenti del caso, qualità proprie del tutto insussistenti, perché, considerati i compiti che il pubblico ufficiale stava svolgendo, le affermazioni fatte erano destinate ad essere riportate nei redigenti verbali di contravvenzione. (Nella specie, l'imputato aveva falsamente dichiarato di essere ufficiale della Guardia di Finanza).

Sez. VI, sent. n. 7515 del 24-06-1998 (cc. del 26-05-1998), Rotondo (rv 211249).

Cassazione Penale

Momento consumativo del reato

Il reato di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali, destinata a essere riprodotta in un atto pubblico, di cui all'art. 495, secondo comma, cod. pen., si consuma nel momento in cui le false dichiarazioni vengono rese, indipendentemente dalle circostanze che il pubblico ufficiale possa accertare o meno la qualità personale del dichiarante, ovvero che il pubblico ufficiale - constatata la falsità delle dichiarazioni - non le inserisca nell'atto o le inserisca con la menzione delle opportune verifiche.

Sez. VI, sent. n. 7515 del 24-06-1998 (cc. del 26-05-1998), Rotondo (rv 211248).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie

Nella nozione di qualità personali, cui fa riferimento l'art. 495, primo comma, cod. pen., rientrano gli attributi ed i modi di essere che servono ad integrare l'individualità di un soggetto, e cioè sia le qualità primarie, quali sono quelle concernenti l'identità e lo stato civile delle persone, sia le altre qualità che pure contribuiscono ad identificare le persone, quali la professione, la dignità, il grado accademico, l'ufficio pubblico ricoperto, una precedente condanna e simili. Tra le indicazioni che concorrono a stabilire le condizioni della persona, individuandola nella comunità sociale, rientra la qualità di allevatore di ovini che un soggetto si attribuisca, contrariamente al vero, in una dichiarazione rilasciata ad un funzionario incaricato dal Sindaco.

Sez. V, sent. n. 4426 del 15-04-1998 (cc. del 24-02-1998), Glorioso (rv 211049).

Cassazione Penale

Elemento soggettivo del reato e fattispecie

In tema di false dichiarazioni a pubblico ufficiale (art. 495 cod. pen.) è affetta da vizio logico di motivazione la sentenza che escluda l'elemento psicologico del reato per ignoranza da parte dell'imputato di una precedente sentenza dichiarativa di fallimento a suo carico, sulla base del suo allontanamento dal luogo di residenza e degli incarichi ricoperti in altre società, dal momento che ai sensi dell'art. 17 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267) la sentenza dichiarativa di fallimento viene resa pubblica mediante affissione e pertanto si presume conosciuta dall'imprenditore. (Fattispecie in cui l'imputato nell'assumere la carica di amministratore unico di s.r.l. aveva falsamente dichiarato a pubblico ufficiale che non esistevano a suo carico cause di ineleggibilità o incompatibilità).

Sez. V, sent. n. 389 del 14-01-1998 (cc. del 26-11-1997), Patti (rv 209715).

Cassazione Penale

Differenze da altri reati: - false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

La differenza tra le ipotesi di reato previste dagli artt. 495 e 496 cod. pen. consiste nel fatto che nel primo caso le false dichiarazioni - in ordine ad identità o qualità della persona - devono essere rese al Pubblico Ufficiale in un atto pubblico (art. 495, primo comma, cod. pen) o destinate ad essere riprodotte in esso (art. 495, secondo comma, cod. pen.), mentre nel secondo le false dichiarazioni, sempre rese a Pubblico Ufficiale non hanno alcuna attinenza - né diretta né indiretta - con la formazione di atto pubblico. Il verbale di arresto costituisce un atto pubblico, in quanto destinato a costituire la prova di attività rientrante nella pubblica funzione dell'Ufficiale di Polizia giudiziaria che la svolge.

Sez. V, sent. n. 11808 del 17-12-1997 (cc. del 19-11-1997), Hakim (rv 209234).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie

In materia di falsità personale, l'espressione "altre qualità della propria o dell'altrui persona" adoperata nel primo comma dell'art. 495 cod. pen. sono solo quelle che servono a completare lo stato e l'indennità della persona ai fini della sua identificazione. Ne consegue che restano fuori dalla tutela penale la richiesta dell'autorità su qualità personali non giustificata dall'esigenza dell'identificazione, ma rivolta ad altri fini. (Fattispecie relativa alla falsa dichiarazione di convivenza dei ricorrenti nell'abitazione della propria figlia al fine di ottenere dalla commissione prefettizia l'assistenza della forza pubblica nell'esecuzione dello sfratto di un appartamento locato a terzi. Affermando il principio la Corte ha derubricato il reato in quello di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ex art. 483 cod. pen.).

Sez. V, sent. n. 10342 del 03-12-1996 (cc. del 06-11-1996), Mastragiacomio (rv 206094).

Cassazione Penale

Differenze da altri reati: - falsità in atti

Le previsioni di cui all'art. 479 cod. pen. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, con riferimento cioè a false attestazioni compiute nell'esercizio delle sue competenze e delle sue funzioni) sono nettamente distinte da quelle degli artt. 483 e 495 cod. pen. relativi rispettivamente alle falsità ideologiche commesse dal privato in atti pubblici ed alle false attestazioni o dichiarazioni del privato al pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie od altrui. La prima fattispecie si differenzia dai reati previsti dagli artt. 483 e 495 cod. pen. con riguardo alla provenienza della falsa attestazione, ricorrendo la falsità ideologica prevista dall'art. 479 cod. pen. soltanto in relazione a ciò che attesta nel documento, per propria scienza, il pubblico ufficiale che ne è l'autore. Invece, i reati di cui agli artt. 483 e 495 cod. pen. ricorrono in riferimento alle false dichiarazioni dei soggetti privati, asseverate per il tramite dell'atto redatto dal pubblico ufficiale: il falso di cui all'art. 483 cod. pen. quando si tratta in generale di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità; quello di cui all'art. 495 cod. pen., quando si tratta di dichiarazioni inerenti all'identità, allo stato od ad altra qualità della propria o dell'altrui persona.

Sez. VI, sent. n. 8996 del 19-08-1994 (cc. del 28-06-1994), Zungoli (rv 199507).

Cassazione Penale

Differenze da altri reati: - falsità in atti

Il privato può commettere il reato di cui all'art. 479 cod. pen. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) solo quale concorrente del pubblico ufficiale, ex art. 117 cod. pen., ovvero inducendolo in errore, ex art. 48 cod. pen. Tale ultima ipotesi ricorre soltanto ove le false dichiarazioni del privato siano integrate da un'attestazione del pubblico ufficiale sulla loro intrinseca rispondenza al vero, rientrandosi, invece nell'ambito delle fattispecie previste dagli artt. 483 o 495 cod. pen. quando la falsa dichiarazione riguarda fatti o qualità personali che il pubblico ufficiale si limita a riportare nell'atto pubblico, senza che rientri nelle sue funzioni di attestarne la veridicità.

Sez. VI, sent. n. 8996 del 19-08-1994 (cc. del 28-06-1994), Zungoli (rv 199508).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie

Nel caso di riconoscimento di un figlio naturale, effettuato ex art. 254 cod. civ., in atto pubblico, funzione del pubblico ufficiale è unicamente quella di attestare il compimento della dichiarazione, ma non anche la veridicità della medesima, poiché nessuna norma di legge attribuisce tale compito al pubblico ufficiale. Ne consegue che né il pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione né il privato che la compie possono rispondere del reato di cui all'art. 479 cod. pen., mancando in relazione a detta dichiarazione un'attestazione della sua intrinseca veridicità da parte del pubblico ufficiale. Commette, invece, il reato di cui all'art. 495 cod. pen. colui che dichiara falsamente al pubblico ufficiale la propria qualità di padre e l'altrui qualità di figlio, in relazione al riconoscimento di paternità compiuto.

Sez. VI, sent. n. 8996 del 19-08-1994 (cc. del 28-06-1994), Zungoli (rv 199509).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie

Premesso che l'art. 28 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati) dispone che l'elettore, il quale non abbia ricevuto a domicilio il certificato elettorale a mezzo del messo comunale mediante consegna a se stesso o a persona della sua famiglia o addetta al suo servizio con lui convivente, possa ritirarlo personalmente, previa annotazione in apposito registro ad opera dell'incaricato addetto alla consegna, non commette il delitto di falso ideologico di cui all'art. 479 cod. pen., pur realizzando la violazione delle leggi elettorali, l'impiegato comunale che consegna il detto certificato ad un congiunto dell'elettore interessato, annotando nel registro il relativo grado di parentela. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso il ricorrere del falso "per omissione", prospettato dal procuratore generale ricorrente).

Sez. V, sent. n. 5658 del 16-05-1994 (cc. del 25-02-1994), Castro (rv 198860).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie

Le "altre qualità proprie o dell'altrui persona", cui fa riferimento l'art. 495 cod. pen., sono soltanto quelle che servono a completare lo stato e l'identità della persona ai fini della sua identificazione. Restano, perciò, fuori della tutela penale le richieste dell'autorità su condizioni personali del soggetto non giustificate da esigenze di identificazione, ma rivolte ad altro fine, quale quello di acquisire elementi di accusa a carico dell'indagato. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, resa ex art. 444 cod. proc. pen., considerando che non integra la materialità del delitto di cui all'art. 495 cod. pen. la falsa negazione di un rapporto di convivenza).

Sez. V, sent. n. 4639 del 07-05-1993 (cc. del 16-02-1993), Lakatosz (rv 195015).

Cassazione Penale

Differenze da altri reati: - alterazione di stato

La differenza tra il reato previsto dall'art. 495 cod. pen. e quello di cui al secondo comma dell'art. 567 cod. pen. consiste in ciò, che la norma di cui al citato art. 495 cod. pen. punisce l'immutazione del vero in se stessa, mentre quella di cui all'art. 567 cod. pen., capoverso, punisce l'immutazione del vero in quanto da essa derivi la perdita del vero stato civile del neonato: i due reati hanno in comune l'elemento del falso ideologico documentale, ma quello di cui all'art. 567 cod. pen., ha in più l'elemento dell'alterazione di stato, atteggiandosi come reato complesso. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha altresì precisato che può conseguentemente integrare il reato di cui all'art. 495 cod. pen. soltanto la falsità che non incida sul rapporto di procreazione e non cagioni un'alterazione sostanziale dello "status" del neonato dovendosi in caso contrario ravvisare il delitto di cui all'art. 567, secondo comma, cod. pen.).

Sez. VI, sent. n. 1064 del 30-01-1991 (cc. del 03-07-1990), Floro (rv 186271).

Cassazione Penale

Differenze da altri reati: - false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

Le mendaci dichiarazioni sulle qualità proprie configurano l'ipotesi prevista dall'art. 496 cod. pen. ogniqualvolta il mendacio non abbia alcuna attinenza, né diretta né indiretta, con la formazione di un pubblico atto. Se le dichiarazioni siano invece destinate ad essere riprodotte in un atto pubblico o vengano ad integrarne il contenuto o siano comunque rilevanti ai fini della formazione di esso, si realizza allora l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 495 cod. pen. (Fattispecie relativa ad una mendace dichiarazione sul possesso del titolo di studio contenuta in una domanda rivolta dall'imputato al provveditore agli studi per l'inclusione nelle graduatorie provinciali dei bidelli; la Cassazione, nell'affermare il principio di cui in massima ha ritenuto esatto l'assunto dei giudici di appello che avevano ritenuto che il fatto integrava il reato di cui all'art. 495 cod. pen. sul rilievo che la dichiarazione mendace aveva influito sulla formazione della graduatoria con conseguente assunzione dell'imputato come bidello).

Sez. V, sent. n. 11488 del 17-08-1990 (cc. del 24-04-1990), Augusto (rv 185112).

Cassazione Penale

Elemento soggettivo del reato e fattispecie

Nel reato di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale di qualità personali proprie in relazione ai precedenti penali (art. 495, comma primo e terzo, n. 2, cod. pen.), il dolo consiste nella coscienza e volontà di alterare una qualità della propria persona (stato di incensuratezza) in una dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico o destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico.

Sez. VI, sent. n. 7232 del 24-05-1990 (cc. del 10-01-1990), Ferrera (rv 184387).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie

Perché si realizzi la condotta delittuosa prevista dall'art. 495 cod. pen., è necessario che l'agente si attribuisca espressamente, in una dichiarazione resa al pubblico ufficiale, una qualità di cui non è in possesso, ovvero espressamente neghi di esserne in possesso, pur avendola acquisita ed avendola conservata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non integrasse il reato in questione la rinuncia all'eredità resa dinanzi a notaio da parte di persone già divenute eredi per effetto di accettazione "ope legis" ex art. 527 cod. civ., e perciò definitivamente spogliate della facoltà di rinuncia).

Sez. V, sent. n. 12887 del 25-09-1989 (cc. del 11-04-1989), Sacconi (rv 182147).

Cassazione Penale

Diminuzione di pena a favore di chi ha dichiarato il falso per ottenere il rilascio di certificati o autorizzazioni amministrative sotto falso nome

In caso di falsa dichiarazione o attestazione sull'identità o su qualità proprie o di altri, fatta a un pubblico ufficiale in un atto pubblico o destinata ad essere riprodotta in atto pubblico, per la concessione della diminuzione di pena prevista a favore di chi ha dichiarato il falso al fine di farsi rilasciare certificati o autorizzazioni amministrative sotto falso nome è sufficiente che l'agente abbia operato con l'intenzione di ottenere la falsa certificazione o autorizzazione, essendo irrilevante la natura dell'atto in cui sono contenute o trascritte le false dichiarazioni o attestazioni. (Nella fattispecie, l'agente aveva dichiarato false generalità in sede di richiesta e sottoscrizione di tessera postale e conseguentemente il pubblico ufficiale addetto al rilascio della tessera aveva redatto un verbale di emissione della tessera, atto pubblico, falso. La Corte di Cassazione ha ritenuto che potesse essere concessa la diminuzione di pena di cui all'art. 495, ultimo comma, cod. pen., affermando il principio in massima).

Sez. V, sent. n. 4531 del 13-04-1988 (cc. del 14-01-1988), Gesualdo (rv 178126).

Cassazione Penale

Concorso con altri reati: - sostituzione di persona

In tema di reati contro la pubblica fede, poiché il delitto di sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen. ha carattere sussidiario, allorché l'induzione in errore, al fine di vantaggio o di danno, è commessa mediante l'attribuzione di un falso nome, in una dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico ovvero all'autorità giudiziaria, è configurabile soltanto il più grave reato previsto dall'art. 495 cod. pen. (falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), restando assorbito quello sussidiario di sostituzione di persona.

Sez. VI, sent. n. 8152 del 07-07-1987 (cc. del 19-05-1987), Castellano (rv 176368).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie

Il diritto al silenzio di cui all'art. 78, terzo comma, cod. proc. pen. comprende il diritto di mentire non essendo l'imputato un soggetto di prova, ma è limitato sia dal divieto di dare false generalità in sede di identificazione personale sia da norme relative ai delitti contro l'Amministrazione della giustizia, che vietano le false attestazioni suscettibili di forviare il giudice o gli organi tenuti a riferirgli tanto da determinare il pericolo dell'instaurazione di un altro procedimento per fatto diverso, inesistente o a carico di persone incensurate. Ne consegue che risponde del delitto di cui all'art. 495 cod. pen. l'imputato che, in sede di verbalizzazione della contravvenzione contestatagli fornisca false generalità in ordine al nome, al luogo e alla data di nascita nonché al luogo di residenza.

Sez. V, sent. n. 11369 del 22-10-1986 (cc. del 03-07-1986), Scaravella (rv 174037).

Cassazione Penale

Concorso con altri reati: - reati in materia di pubblici concorsi

Nell'ipotesi in cui la presentazione di un elaborato come proprio in un concorso per l'assunzione agli impieghi dello Stato è realizzata attraverso una falsa dichiarazione sull'identità della propria persona ad un pubblico ufficiale, il reato previsto dalla legge 19 aprile 1925 n. 475 concorre con quello di cui all'art. 495 cod. pen. essendo inapplicabile il principio di specialità. Infatti il concorso apparente presuppone un medesimo fatto, che è l'imprescindibile termine di paragone delle norme confliggenti. Nel caso, sono diversi i fatti costitutivi delle due ipotesi delittuose; il collegamento strumentale che le unisce non legittima l'assorbimento dell'una nell'altra, imponendo invece l'aggravamento della pena ai sensi dell'art. 61, n. 2, cod. pen.

Sez. V, sent. n. 4726 del 04-06-1986 (cc. del 15-04-1986), Saracino (rv 172930).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie

L'art. 7 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686, nel regolare gli adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte nei concorsi per l'assunzione agli impieghi dello Stato, dispone tra l'altro che il candidato, dopo aver scritto il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino, lo deve chiudere in una busta piccola, compiendo altre operazioni e consegnandolo al presidente della commissione o del comitato di vigilanza, od a chi ne fa le veci. È inoltre stabilito, in questo articolo, che il riconoscimento dei candidati deve essere fatto dopo che tutti i lavori siano stati esaminati e giudicati. Queste disposizioni regolamentari significano che la dichiarazione sull'identità della propria persona, scritta sul cartoncino, è destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico; sicché il partecipante al concorso che si attribuisca l'identità di altro partecipante commette il reato di cui all'art. 495 cod. pen.

Sez. V, sent. n. 4726 del 04-06-1986 (cc. del 15-04-1986), Saracino (rv 172929).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie

La dichiarazione di soggiorno, che lo straniero è obbligato a fare all'autorità di P.S., pur non essendo atto pubblico è destinata ad essere riprodotta in un atto di tale natura (permesso di soggiorno). Ne deriva che l'indicazione di false generalità, da parte dello straniero, nella dichiarazione "de quo" integra il reato di false attestazioni o dichiarazioni ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali (art. 495, secondo comma, cod. pen.).

Sez. V, sent. n. 8806 del 11-10-1985 (cc. del 17-05-1985), Ben Hassine (rv 170643).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie

La scheda fotosegnalatica compilata dagli organi di polizia, quale documento formato da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, riveste i caratteri dell'atto pubblico. Ne deriva che risponde del reato previsto dall'art. 495 cod. pen. l'agente che renda mendaci dichiarazioni al pubblico ufficiale che redige l'atto.

Sez. V, sent. n. 9926 del 09-11-1984 (cc. del 20-06-1984), Betti (rv 166603).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie

Nelle ipotesi delittuose previste dagli artt. 495 e 496 cod. pen., il mendacio è punibile ogni qual volta si verifichi inganno alla pubblica fede personale per effetto di false dichiarazioni o attestazioni sull'identità, lo stato o altra qualità della propria o dell'altrui persona. Ne consegue che il reato è integrato anche con la sostituzione di una sola lettera del cognome.

Sez. V, sent. n. 8441 del 11-10-1984 (cc. del 23-05-1984), Diez (rv 166048).

Cassazione Penale

Differenze da altri reati: - falsità in atti

Costituisce falsità ideologica in scrittura privata, come tale non punibile perché non prevista dalla legge come reato, e non già falsità in dichiarazioni rese a pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio, la mendace dichiarazione resa da un aspirante alla iscrizione nella lista speciale giovani, istituita presso l'Ufficio di collocamento, il quale nella relativa domanda indichi una situazione patrimoniale del proprio nucleo familiare non rispondente al vero.

Sez. V, sent. n. 6751 del 20-07-1984 (cc. del 25-05-1984), Sarno (rv 165363).

Cassazione Penale

Elemento materiale del reato e fattispecie

È configurabile il delitto previsto dall'art. 495 cod. pen., qualora l'imputato renda al magistrato false dichiarazioni sulla propria identità o sulle sue qualità personali. Fra queste ultime rientrano anche i precedenti penali, sui quali il prevenuto può rifiutarsi di rispondere, ma non può mentire.

Sez. V, sent. n. 6016 del 27-06-1984 (cc. del 21-03-1984), Noto (rv 165008).

Cassazione Penale

Differenze da altri reati: - falsità in atti

Il mendacio reso dal privato in atto pubblico può dar luogo alla figura criminosa prevista dall'art. 483 cod. pen. o a quella prevista dall'art. 495 cod. pen., oppure all'ipotesi di reato contemplata dall'art. 479 cod. pen. Si versa nella prima ipotesi quando la falsa dichiarazione del privato - attinente a fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, o a qualità personali - resta autonoma rispetto alla attività di documentazione del pubblico ufficiale che la riceve. Si versa nella seconda ipotesi quando il mendacio del privato determina una falsa attestazione del pubblico ufficiale, della quale risponde il privato ingannatore.

Sez. V, sent. n. 3302 del 12-04-1984 (cc. del 09-02-1984), Annunziata (rv 163642).

Cassazione Penale

Differenze da altri reati: - falsità in atti

La dichiarazione di false generalità da parte del privato, quando determina una falsa attestazione del pubblico ufficiale in un atto pubblico, non può essere inquadrata nello schema dell'art. 495 cod. pen., ma dà luogo all'ipotesi di reato prevista dall'art. 479 cod. pen., nella quale la prima resta assorbita.

Sez. V, sent. n. 3302 del 12-04-1984 (cc. del 09-02-1984), Annunziata (rv 163644).

Cassazione Penale

Differenze da altri reati: - false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

La differenza tra le ipotesi di reato previste, rispettivamente, dagli artt. 495 e 496 cod. pen., è data dal fatto che mentre nella prima le false dichiarazioni debbono essere rese al pubblico ufficiale in un atto pubblico o in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico, nella seconda le false dichiarazioni rese al pubblico ufficiale non hanno alcuna attinenza, diretta o indiretta, con la formazione dell'atto pubblico. (Nella specie, si è ravvisata la prima delle suddette ipotesi criminose nella falsa dichiarazione delle proprie generalità resa ai carabinieri e destinata ad essere riprodotta in un rapporto giudiziario).

Sez. V, sent. n. 2307 del 12-03-1984 (cc. del 26-01-1984), Pericchi (rv 163125).

Cassazione Penale

Momento consumativo del reato

Il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico, essendo sufficiente la destinazione a tale riproduzione, che costituisce un elemento qualificativo della condotta, di per sé idoneo a determinare una più intensa lesione dell'interesse protetto che giustifica la più grave sanzione rispetto a quella prevista per la ipotesi di cui all'art. 496 cod. pen. (Nella specie, si è ritenuto irrilevante la ritrattazione del falso prima della formazione dell'atto pubblico).

Sez. V, sent. n. 2307 del 12-03-1984 (cc. del 26-01-1984), Pericchi (rv 163126).

Cassazione Penale

Elemento soggettivo del reato e fattispecie

Perché si configuri il delitto contemplato dall'art. 495, capoverso, cod. pen., è necessario che l'agente renda le false dichiarazioni con la consapevolezza della loro destinazione ad essere inserite in un atto pubblico.

Sez. V, sent. n. 2307 del 12-03-1984 (cc. del 26-01-1984), Pericchi (rv 163124).

Cassazione Penale

Differenze da altri reati: - false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

Le dichiarazioni temporaneamente sostitutive della prescritta documentazione, di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15, sono bensì considerate come rese a pubblico ufficiale, ma dovendo essere rimpiazzate dai corrispondenti documenti prima che sia emesso il provvedimento amministrativo, non sono destinate ad essere riprodotte in tale provvedimento; pertanto, in caso di mendacio, trattandosi di dichiarazioni rese bensì ad un pubblico ufficiale ma non in atto pubblico né in una dichiarazione destinata ad esservi riprodotta, si configura il reato di cui all'art. 496 cod. pen. e non quello di cui all'art. 495 cod. pen.

Sez. V, sent. n. 4135 del 02-05-1983 (cc. del 24-02-1983), Pellin (rv 158871).